

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3772

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPELLI, TABACCI, GIGLI, MARAZZITI, FITZGERALD NISSOLI,
FABBRI, PES, VARGIU**

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici

Presentata il 21 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire maggiore tutela ai figli orfani di un genitore quando sia stato il coniuge a ucciderlo. L'omicidio del coniuge, infatti, comporta per i figli della vittima la perdita non solo del genitore ucciso, ma anche del genitore autore del delitto. Come dimostrano molti recenti casi di cronaca, al dramma della violenza e della perdita del genitore per i figli si aggiungono innumerevoli difficoltà di ordine pratico ed economico, che la proposta di legge intende attenuare.

Il nostro ordinamento prevede già nel codice di procedura penale una fattispecie aggravata per il reato commesso contro il coniuge e rimanda alla sede civile tutti gli aspetti derivanti dalla condanna dell'altro

genitore. Quello che la proposta di legge intende garantire è che, a tutela dei figli delle vittime, non vi sia un uguale trattamento giuridico, in sede civile, in caso di morte di un genitore, derivante per esempio da cause naturali, e in caso della perdita di un genitore derivante dalla colpa dell'altro genitore.

A tale fine si interviene innanzitutto sul codice di procedura penale, non solo per attenuare gli oneri che incombono sulla parte civile, ma anche per accelerare i tempi del risarcimento dei danni. In secondo luogo, si interviene sulla normativa che disciplina il patrocinio a spese dello Stato, per ammettere sempre al beneficio i figli della vittima, minori, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni. Infine, si interviene sull'isti-

tuto dell'indegnità a succedere per evitare che, nonostante il grave crimine commesso, il genitore colpevole possa concorrere all'eredità del coniuge, a danno dei figli.

La proposta di legge mira, quindi, a rafforzare, già nelle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli, consentendo loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito. Con l'introduzione del comma 4-*quater* dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, l'istituto del gratuito patrocinio è esteso tanto al procedimento penale relativo all'omicidio del coniuge, quanto a tutti i procedimenti civili derivanti dal grave reato.

Inoltre, sempre nel corso del procedimento penale, e dunque prima che la responsabilità penale dell'autore del reato sia definitivamente accertata, la proposta di legge intende modificare l'istituto del sequestro conservativo per rafforzare la tutela degli orfani del genitore ucciso dal coniuge rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. Già in sede penale, infatti, grava sul pubblico ministero l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato, quando proceda per un delitto di omicidio ai danni del coniuge e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne, maggiorenne non autosufficiente o maggiorenne fino all'età di ventisei anni.

Infine, per la tutela dei figli della vittima, sono previste modifiche relative alla provvisoria e alla liquidazione dei danni. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagni solo una generica condanna per la responsabilità civile. Una condanna generica che obbliga la parte civile ad avviare un nuovo procedimento civile per ottenere la liquidazione del danno.

Dal punto di vista sistematico non è possibile obbligare il giudice penale a pronunciarsi sull'entità del danno, essendo tale liquidazione tipicamente rimessa al giudice civile. È possibile, però, prevedere che, al momento della pronuncia di con-

danna di primo grado per omicidio del coniuge, vi sia, per il giudice penale, l'obbligo di accordare una provvisoria nella misura del 50 per cento del presumibile risarcimento e di prevedere sempre, già con la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, che il sequestro conservativo dei beni dell'imputato si converta in pignoramento, nei limiti della provvisoria accordata.

Tra le ultime modifiche che la proposta di legge prevede occorre, inoltre, segnalare la previsione di rendere automatica, in caso di sentenza definitiva di condanna per omicidio del coniuge, l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere.

La disciplina delle successioni prevede, infatti, che colui che viene condannato per omicidio o per tentato omicidio non possa concorrere alla successione della sua vittima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. L'indegnità può essere conseguenza civile del solo omicidio volontario (è escluso l'omicidio sia colposo sia preterintenzionale), con la conseguenza che non è ravvisabile indegnità allorché sia esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo, la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere.

Colui che è stato escluso per indegnità dalla successione in base all'articolo 465 del codice civile, non ha sui beni derivanti ai suoi figli dalla successione stessa neanche i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda normalmente ai genitori.

Il problema di questa disciplina risiede nel fatto che l'indegnità a succedere non impedisce la chiamata all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice.

L'indegnità a succedere di cui all'articolo 463 del codice civile, pur essendo operativa *ipso iure*, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di

esclusione dalla successione (rigetto della sentenza della corte d'appello di Torino del 29 settembre 2003, Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 5402 del 5 marzo 2009). In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, da applicare *officio iudicis*, e impedisce la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione. La giurisprudenza, aderendo a questa impostazione, precisa che l'indegna è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità in virtù di una sentenza costitutiva e che la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di apertura della successione. Legittimati ad agire sono tutti coloro che abbiano un interesse, anche non patrimoniale, ma la relativa azione è riservata a chi sia stato chiamato all'eredità e possa ancora accettare. L'esito al quale tende l'azione è il rilascio dell'eredità acquistata dall'indegno, che conserva anche il

diritto al rimborso delle spese e all'indennità dei miglioramenti, nonché al rimborso delle passività eventualmente pagate nell'assunta qualità di erede.

La presente proposta di legge mira, quindi, a sospendere dalla successione l'indagato per il delitto di omicidio ai danni del coniuge e ad escluderlo dalla successione in caso di condanna.

Infine, la proposta di legge estende quanto previsto dalla legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Analogamente a quanto previsto per l'indegna a succedere, la proposta di legge intende sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Gratuito patrocinio*).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-quater*. I figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata ».

ART. 2.

(*Sequestro conservativo*).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *1-bis*. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero accerta la presenza di figli della vittima, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime ».

ART. 3.

(*Provvisoria*).

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, il giudice, accertata la presenza di figli della vittima minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata ».

2. Al comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539 ».

ART. 4.

(Indegnità a succedere).

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 463-bis. - *(Sospensione della successione).* - È sospeso dalla successione il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice ».

2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 537-bis. - *(Indegnità a succedere).*
- 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice di-

chiara l'indegnità dell'imputato a succedere ».

3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si l'applica l'articolo 537-*bis* ».

ART. 5.

(*Pensione di reversibilità*).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. È altresì sospeso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* il coniuge indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

1-ter. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* ».

PAGINA BIANCA



17PDL0040880